ALLEGATO "A" – DETERMINAZIONE DIRETTORIALE APC DEL

AVVISO DI INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE, PREVIO COLLOQUIO SELETTIVO, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 5, D.L. 44/2023 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2023, N. 74) PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE, SPECIALISTA TECNICO INGEGNERE - AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO L'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE – REGIONE ABRUZZO

La scadenza per la presentazione delle domande, così come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, art. 3, comma 2, è fissata al termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul portale inPA

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

In esecuzione della determinazione direttoriale n. 20/APC del 30 gennaio 2026 e della determinazione direttoriale 136/APC del 24 luglio 2026 di approvazione del PIAO 2026/2028

Vista la comunicazione ex art. 34 e 34-bis n. 0353929 del 09.09.2026 inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento Lavoro e Attività Produttive e al Servizio Politiche strutturali dell'Occupazione della Regione Abruzzo;

richiamata integralmente la Determinazione direttoriale 202 /APC del per le finalità espresse in oggetto

RENDE NOTO

che è indetta, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, la procedura di stabilizzazione, a tempo pieno e indeterminato, di n. di n. 1 unità di personale Specialista tecnico ingegnere - area dei funzionari e della elevata qualificazione per lo svolgimento delle attività relative al profilo professionale sopra menzionato di cui all'"ALLEGATO B – DECLARATORIE".

Art. 1 – Trattamento economico e rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto individuale e ad esso si applicano le disposizioni di legge sul lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni e le clausole dei contratti collettivi nazionali per il personale del comparto Funzioni Locali.
2. Il trattamento economico lordo annuo è stabilito dai vigenti contratti collettivi nazionali del comparto Funzioni Locali per l'area dei funzionari e della elevata qualificazione. Il trattamento accessorio previsto dalla contrattazione integrativa è riconosciuto se e in quanto dovuto.
3. Tutti i compensi sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a norma di legge.

Art. 2 – Requisiti di ammissione

Per l'ammissione alla procedura di stabilizzazione è richiesto il possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

I. Requisiti generali:

a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) età non inferiore a 18 anni e non superiore al limite ordinamentale del compimento del 67° anno di età per la permanenza in servizio;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
f) non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione; coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
g) essere in regola con gli obblighi di leva; tale requisito è necessario solo per i nati entro il 31.12.1985 (L. n. 331/2000 e D.Lgs. n. 215/2001);
h) avere idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale oggetto di selezione; l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore, in base alla normativa vigente;
i) possesso del seguente titolo di studio Laurea Magistrale di cui al DM n. 270/2004, appartenente ad una delle seguenti classi:
 - LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
 - LM-23 Ingegneria civile
 - LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
 - LM-26 Ingegneria della sicurezza
 - LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio,

 ovvero laurea di V.O. equiparata a quelle di cui sopra, ovvero titoli equipollenti e/o equiparati ad uno dei precedenti ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea il precedente punto c) si applica solo in quanto compatibile.

II. Requisiti specifici:

a) risultare in servizio, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso la Regione Abruzzo-Agenzia Regionale di Protezione Civile ed in possesso di almeno trentasei mesi di servizio con contratti a tempo determinato, anche non

continuativi, negli ultimi otto anni, presso la Regione Abruzzo-Agenzia Regionale di Protezione Civile, assunti mediante procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede con l'assunzione;

b) non siano titolari di un contratto a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione;

Tutti i requisiti richiesti nel presente articolo, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
I candidati vengono ammessi al colloquio selettivo con riserva, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del presente bando.
L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti, in qualsiasi momento, comporta l'esclusione dalla partecipazione alla procedura di stabilizzazione, senza obbligo di comunicazione di avvio del procedimento nonché il diniego, da parte della scrivente Agenzia, alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Art. 3 – Contenuti professionali

1. Le responsabilità del dipendente sono previste dalla normativa di legge e contrattuale e dai vigenti Regolamenti.
2. La procedura di stabilizzazione in oggetto è orientata a selezionare le professionalità riportate nelle declaratorie di cui all' "ALLEGATO B – DECLARATORIE" del presente bando.

Art. 4 Pubblicazione del bando.

Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo Internet https://www.inpa.gov.it/, sul sito istituzionale dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile – Amministrazione trasparente – sezione Bandi di concorso.

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda e termini

1. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione alla presente procedura di stabilizzazione esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/e IDAS, compilando il form di candidatura sul portale "inPA" raggiungibile al sito internet https://www.inpa.gov.it/ previa registrazione sullo stesso Portale. All'atto della registrazione l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
2. Per la partecipazione alla procedura di stabilizzazione il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificato (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale.
3. La registrazione, la compilazione e l'invio online della domanda devono essere completati entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul portale "inPA" disponibile all'indirizzo Internet https://www.inpa.gov.it/. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23:59 dello stesso.
4. Qualora il termine di scadenza per l'invio della domanda cada in un giorno festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
5. La data di presentazione online della domanda di partecipazione alla procedura di stabilizzazione è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale "inPA" che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione.

6. Ai fini della partecipazione alla selezione, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.

Art. 6 – Contenuto della domanda

1. Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevoli delle responsabilità di cui all'art. 76 del medesimo decreto, a pena di esclusione:
 a. il cognome e il nome, il codice fiscale;
 b. il luogo e la data di nascita;
 c. di essere cittadino italiano o di altro stato membro dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (i candidati non italiani devono dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana);
 d. l'indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale allo stesso intestato, dal quale effettuare comunicazioni e al quale intende ricevere le comunicazioni relative alla selezione, unitamente a un recapito telefonico, senza che siano previste altre modalità di trasmissione;
 e. il godimento dei diritti civili e politici;
 f. il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
 g. il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 h. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
 i. il possesso del titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva così come indicato nella declaratoria di cui all'"ALLEGATO B – DECLARATORIA", con indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e la data di conseguimento dello stesso. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione[1];
 j. di risultare in servizio presso l'Agenzia Regionale di Protezione Civile Regione Abruzzo successivamente al 28 agosto 2015, data di entrata in vigore della Legge 7 agosto 2015, n. 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2015, n. 187, con un contratto a tempo determinato;
 k. di aver maturato almeno tre anni di servizio a tempo determinato, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze della Regione Abruzzo-Agenzia Regionale di Protezione Civile, nel profilo professionale oggetto della presente procedura di stabilizzazione (le cui declaratorie, "ALLEGATO B – DECLARATORIE", sono parti integranti e sostanziali della presente);

[1] Qualora il titolo sia stato conseguito all'estero dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento attestante l'equipollenza /equivalenza al corrispondente titolo di studio italiano; nel caso in cui l'equipollenza /equivalenza del titolo straniero non sia stata ancora dichiarata, il candidato sarà ammesso con riserva alle prove di concorso, purché venga attivata la procedura per l'emanazione del decreto di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In questo caso il candidato dovrà dimostrare l'avvio della procedura inviandone prova all'amministrazione e impegnandosi a comunicare il provvedimento una volta emanato. L'equipollenza / equivalenza deve essere in ogni caso posseduta alla data dell'assunzione, pena l'esclusione dal concorso.

l. di essere stati reclutati a tempo determinato, per lo svolgimento di attività di interesse della presente stabilizzazione, con procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede con l'assunzione;

m. di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Nel caso in cui sia stata riportata una condanna penale, è necessario dichiararla, anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena e beneficio di non menzione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

n. di essere in regola con gli obblighi di leva; tale dichiarazione va resa solo per i nati entro il 31.12.1985 come da L. n. 331/2000 e D.Lgs. n. 215/2001;

o. il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza a parità di punteggio, ai sensi di quanto previsto dell'articolo 12 del presente bando, con specificazione dei titoli stessi;

p. di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando;

q. di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati di cui all'"ALLEGATO C – Privacy Policy" e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità ivi indicate;

r. di accettare che tutte le comunicazioni relative alla presente procedura, ove non riportate dal presente avviso, siano pubblicate sul portale "inPA" e sul sito istituzionale dell'Ente con valore di notifica a tutti gli effetti di legge;

s. di non essere titolare di un contratto a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione.

2. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando. Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla procedura devono essere documentabili. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti.
3. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alla selezione non sono presi in considerazione.
4. L'Agenzia Regionale di Protezione Civile assicura, per i candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che lo svolgimento del colloquio avvenga attraverso l'adozione di misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4-bis, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113. A tal fine, i candidati che necessitino delle già menzionate misure compensative devono caricare apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica, sul Portale "inPA" in formato pdf. Con l'inserimento della documentazione, tramite il sistema informatico, il candidato autorizza l'Amministrazione al trattamento dei dati sensibili. Il mancato invio della documentazione non consente all'Amministrazione di fornire l'assistenza richiesta.
5. Sarà assicurata la partecipazione al colloquio, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione al concorso. Le candidate in stato di

gravidanza o allattamento dovranno specificare la propria condizione in apposito spazio disponibile sul format elettronico. La commissione esaminatrice, preso atto della documentazione pervenuta, a insindacabile giudizio adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente e senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf.

6. L'Amministrazione effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. La mancata esclusione dalla procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia di regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né ha efficacia sanante dell'eventuale irregolarità della stessa.
8. L'Agenzia Regionale di Protezione Civile non è responsabile in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dallo stesso circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva o irrituale comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
9. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente avviso.
10. Per le richieste di assistenza di tipo tecnico informatico legate alla procedura di iscrizione online, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page e delle relative FAQ, l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale "inPA". Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.
11. In caso di accertato malfunzionamento parziale o totale del Portale "inPA", attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale e sul sito istituzionale dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile Regione Abruzzo, tale da impedire ai candidati l'utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione sarà prorogato per un tempo corrispondente alla durata del malfunzionamento.
12. Ogni comunicazione concernente la selezione, compreso il calendario dei colloqui e i relativi esiti, è effettuata attraverso il Portale "inPA", nonché sul sito istituzionale dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile Regione Abruzzo – sezione "Amministrazione Trasparente" – Bandi di Concorsi.
13. Data e luogo di svolgimento dei colloqui sono resi disponibili sul Portale "inPA", nonché sul sito istituzionale della dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile Regione Abruzzo – sezione "Amministrazione Trasparente" - Bandi di Concorsi, almeno venti giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dello stesso.
14. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - eventuale copia dell'attestazione di equiparazione ovvero della richiesta di equivalenza del titolo di studio estero con la copia della ricevuta di spedizione;
 - eventuale certificazione medica che attesti la necessità di avvalersi dei benefici previsti dalla Legge 104/92 (art. 20, commi 1 e 2) ai sensi del precedente comma 4.
15. I documenti allegati alla domanda devono essere presentati in formato PDF.

La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

Art. 7 – Ammissione ed esclusione dalla procedura di stabilizzazione

L'ammissione dei candidati alla procedura di stabilizzazione avviene con riserva di verifica dei requisiti prescritti, sulla base delle dichiarazioni rese, del contenuto della domanda di partecipazione e della documentazione successivamente acquisita in sede di verifiche di cui al precedente articolo.

1. I candidati sono esclusi dalla procedura di stabilizzazione nei seguenti casi:
 - mancato possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente avviso;
 - presentazione della domanda prima della pubblicazione dell'avviso di cui al presente bando sul portale "inPA" ovvero oltre la scadenza ivi prevista;
 - domanda inviata con modalità diversa da quella indicata dal presente avviso.
2. Nel caso di inserimento di informazioni contraddittorie ovvero di informazioni contenenti errori formali, l'Amministrazione valuta la possibilità di regolarizzare la domanda secondo il principio del soccorso istruttorio di cui all'art. 6, della L. n. 241/1990, qualora dalle dichiarazioni rese o dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili.
3. Può essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti al precedente articolo 2 del presente bando, senza obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.
4. Ai candidati non ammessi ovvero esclusi è data comunicazione tramite messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC).
5. Lo svolgimento dell'istruttoria è curato dall'Ufficio Gestione del Personale dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile Regione Abruzzo.

Art. 8 – Commissione esaminatrice

1. Il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile Regione Abruzzo, disponendone l'efficacia a seguito dell'acquisizione di apposite dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità, nonché in relazione all'assenza di condanne per reati di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale e il rispetto degli artt. n. 35 bis e 53 del D. Lgs. 165/2001 e n. 3 del D. Lgs. 39/2013, nomina apposita Commissione esaminatrice, composta da n. 3 (tre) membri, individuandone i componenti in un Dirigente e in due funzionari.
2. Secondo quanto disposto dall'articolo 9 comma 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, la Commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

Art. 9 – Modalità di selezione

1. La selezione avviene attraverso un colloquio selettivo e la valutazione dell'attività lavorativa svolta in ordine alle attività di interesse della presente stabilizzazione, rispondenti ai contenuti professionali di cui all' "ALLEGATO B – DECLARATORIE".
2. La Commissione provvederà ad acquisire dall'Ufficio Gestione del Personale dell'Agenzia la relazione sull'attività lavorativa, svolta dal candidato, sottoscritta dal Direttore dell'Agenzia medesima.

3. La Commissione convocherà per il colloquio selettivo i soli candidati che abbiano conseguito una valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.

Art. 10 - Colloquio selettivo

1. Il colloquio sarà finalizzato a valutare le conoscenze tecniche attinenti al profilo professionale e le competenze acquisite dai candidati presso l'Amministrazione e, in particolare, avrà ad oggetto:
 - nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento alle norme sul procedimento amministrativo, l'accesso agli atti e la tutela dei dati personali;
 - nozioni di diritto del lavoro, con particolare riferimento alle tipologie contrattuali;
 - normativa in materia di protezione Civile nazionale e regionale;
 - diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti, con particolare riferimento al codice disciplinare e al codice di comportamento;
 - normativa in materia di amministrazione digitale;
 - normativa in materia di Anticorruzione e Trasparenza.
2. Il colloquio è, altresì, volto ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato nonché l'attitudine del medesimo all'espletamento delle funzioni del profilo professionale di cui all'"ALLEGATO B – DECLARATORIE";
3. Nel corso del colloquio la Commissione, eventualmente integrata da commissari esperti nelle relative materie, procede altresì all'accertamento della conoscenza della lingua inglese e della conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse. Il presente accertamento è espresso in termini di idoneità o non idoneità.
4. Il colloquio è valutato in trentesimi e si intende superato con un punteggio non inferiore a ventuno, secondo i criteri che la Commissione intenderà adottare.
5. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno conseguito; tale elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione esaminatrice, è affisso in forma pseudonimizzata nella sede d'esame.

Art. 11 - Calendario dei colloqui

1. Sul portale "inPA", nonché sul sito istituzionale dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile Regione Abruzzo – sezione "Amministrazione Trasparente" – Bandi di Concorsi, è pubblicato, almeno venti giorni prima dello svolgimento, il calendario dei colloqui. Il calendario reca l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà il colloquio selettivo, le informazioni utili ed eventuali protocolli da seguire. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
2. I candidati che non ricevono dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile Regione Abruzzo comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere il colloquio secondo le indicazioni fornite, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel calendario, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, di un codice fiscale, e della ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione online della domanda.
3. L'assenza dalla sede di svolgimento dei colloqui nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dalla selezione, fermo restando gli eventuali colloqui asincroni previsti per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.
4. Eventuali indicazioni specifiche in ordine ai colloqui sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il Portale "inPA", nonché il sito istituzionale dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile – sezione "Amministrazione Trasparente" – Bandi di concorso.

5. Il calendario dei colloqui può subire variazioni. È data notizia del nuovo calendario eventualmente fissato con avviso pubblicato sul portale "inPA", nonché sul sito istituzionale della dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile Regione Abruzzo – sezione "Amministrazione Trasparente" – Bandi di Concorsi; tale avviso è pubblicato almeno venti giorni prima della data di svolgimento del colloquio e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 12 – Titoli di preferenza

1. A parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, sono preferiti, nel seguente ordine:
 a. gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 b. i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 c. gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
 d. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 e. maggior numero di figli a carico;
 f. gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
 g. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 h. gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
 i. avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 j. avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 k. avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
 l. essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
 m. appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
 n. minore età anagrafica.
2. I predetti titoli devono essere posseduti al termine della presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alla selezione.

Nell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, al 30 settembre 2026, la percentuale di rappresentatività dei generi è la seguente: 63% uomini e 37% donne e, pertanto, il differenziale tra i generi non risulta superiore al 30%.

Art. 13 - Graduatoria, pubblicazioni e stipula contratto.

1. La graduatoria provvisoria di merito è formulata dalla Commissione esaminatrice, con l'indicazione del punteggio riportato da ciascun candidato nel colloquio previa valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.
2. La graduatoria finale è approvata con determinazione del Direttore applicando, a parità di punteggi, i titoli di preferenza individuati dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 soltanto se dichiarati nella domanda.
3. Sono nominati vincitori coloro che sono utilmente collocati in graduatoria fino all'esaurimento dei posti disponibili, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.
4. La graduatoria finale della procedura selettiva è pubblicata, a cura dell'amministrazione procedente sul sito istituzionale dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile Regione Abruzzo – sezione "Amministrazione Trasparente" – Bandi di Concorsi, mentre sul Portale "inPA", è pubblicato un apposito avviso di avvenuta pubblicazione.
5. Le pubblicazioni valgono quale notificazione a tutti gli effetti di legge.
6. Dalla suddetta pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni.
7. L'Agenzia Regionale di Protezione Civile, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il soggetto interessato a presentare, anche in via telematica, la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nell'avviso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, fatta salva la possibilità di una proroga non superiore a ulteriori trenta giorni, a richiesta dell'interessato in caso di comprovato impedimento.
8. Nello stesso termine il soggetto interessato, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità o inconferibilità previste dalla legge. Nel caso in cui siano sussistenti altri rapporti di impiego pubblico a tempo determinato o di impiego privato, unitamente ai documenti deve essere presentata la dichiarazione espressa di opzione per l'assunzione presso l'Agenzia Regionale di Protezione Civile Regione Abruzzo.
9. Non si darà corso all'assunzione nel caso in cui il candidato sia titolare di un contratto a tempo indeterminato con una Pubblica Amministrazione.
10. Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, l'Agenzia Regionale di Protezione Civile Regione Abruzzo comunica di non dare luogo alla stipulazione del contratto.
11. La verifica delle dichiarazioni rese è effettuata prima di procedere all'assunzione del vincitore della procedura selettiva. Il mancato possesso dei requisiti di accesso al concorso e/o di quelli autocertificati nella domanda comporta l'esclusione dalla graduatoria. Il mancato possesso dei titoli di preferenza, precedenza o riserva comporta la rettifica della graduatoria.
12. In ogni caso il mancato possesso dei requisiti di accesso al concorso e/o di quelli autocertificati nella domanda comporta la risoluzione del contratto di lavoro ove fosse stato eventualmente stipulato, oltre alle responsabilità penali previste dalla vigente normativa.
13. L'Amministrazione si riserva di sottoporre, anche prima dell'assunzione, il vincitore a visita medica per la verifica del possesso dell'idoneità alla mansione. In tal caso, qualora l'accertamento abbia esito negativo circa l'idoneità alla mansione, non si procede alla stipula del contratto individuale di lavoro o si dà luogo alla risoluzione dello stesso, ove stipulato.
14. Nel caso di condanne penali o di procedimenti penali in corso, l'Agenzia Regionale di Protezione Civile Regione Abruzzo si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, se stipulare il contratto, in relazione alla verifica della tipologia e gravità del reato e della sua rilevanza in relazione al posto da ricoprire.

15. L'assunzione del vincitore avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. In caso di rinuncia all'assunzione da parte del vincitore, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i candidati idonei non vincitori in ordine di graduatoria.
16. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia.
17. Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione.

Art. 14 - Comunicazioni ai candidati.

1. Ogni comunicazione ai candidati concernente la procedura di selezione, compreso il calendario della relativa prova e del suo esito, è effettuata, con valore di notifica, attraverso il Portale e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile Regione Abruzzo – sezione "Amministrazione Trasparente" – Bandi di Concorsi.
2. L'Agenzia Regionale di Protezione Civile Regione Abruzzo non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni da parte del partecipante, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata rispetto a quello indicato nella domanda, da circostanze imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 15 - Accesso agli atti. Disposizioni finali e di rinvio

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall'amministrazione, ai sensi di legge.
2. Gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento di cui al Decreto del presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul portale inPA.
3. La partecipazione alla selezione obbliga i concorrenti all'accettazione incondizionata di tutte le disposizioni contenute nel presente bando e di quelle ivi richiamate.
4. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data

Art. 16 – Disposizioni Finali

1. Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Direttore pro tempore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile Regione Abruzzo; per eventuali informazioni gli interessati sono invitati a contattare la Segreteria dell'Agenzia all'indirizzo di posta elettronica (PEO) apc@regione.abruzzo.it
2. La partecipazione alla presente procedura comporta, nei confronti dei candidati, l'accettazione implicita, senza alcuna riserva, di tutte le disposizioni ivi contenute.
3. L'accesso agli atti, secondo le previsioni normative, è assicurato dal Responsabile del procedimento di cui al comma 1.
4. Per quanto non espressamente contemplato nel presente avviso si rinvia alla vigente normativa in materia.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

1. Per il trattamento dei dati personali si rinvia al modulo all'"ALLEGATO C – Privacy Policy".